

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4560 del 06/08/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - Caviro Extra SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 8 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ IPPC DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (PUNTI 6.4.b.2 e 5.3.b.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4753 del 06/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno sei AGOSTO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **Caviro Extra SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 8 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ IPPC DI LAVORAZIONE DI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (PUNTI 6.4.b.2 e 5.3.b.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE** -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Caviro Extra SpA** con sede legale e installazione in Comune di Faenza, Via Convertite n. 8 (C.F./P.IVA 0227414039) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi presentata parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA da Caviro Extra SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 28/04/2025 (ns. PG/2025/79734), riguardante:

- l'avvenuta sostituzione, causa disfunzionamenti, della torcia di emergenza afferente al punto di emissione in atmosfera E220, senza variazione di potenzialità (portata massima di biogas pari a 1.500 Nm³/h) a servizio della sezione impiantistica di digestione anaerobica denominata Old;
- l'avvenuta sostituzione della torcia di emergenza afferente al punto di emissione in atmosfera E219 a servizio della sezione impiantistica di digestione anaerobica denominata New, con aumento di potenzialità da 1.000 Nm³/h a 1.500 Nm³/h, al fine di sopperire all'eventuale rottura della più datata torcia di emergenza per la combustione di biogas afferente al punto di emissione in atmosfera E203 (con portata massima di biogas pari a 500 Nm³/h) a servizio della stessa sezione impiantistica di digestione anaerobica New;
- la nuova tettoia di stoccaggio di fecce d'uva, che comporta l'attivazione del punto di scarico in acque superficiali denominato S4;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004* e smi recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione

Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTO il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di esclusione dell'ulteriore procedura di VIA, adottato dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 2574 del 09/02/2024 relativo al progetto *"Realizzazione di impianto per la produzione di acido tartarico naturale e annessa tettoia di stoccaggio fecce d'uva"* proposto da Caviro Extra SpA;

ATTESA l'ottemperanza, ai fini dell'entrata in esercizio della nuova tettoia di stoccaggio di fecce d'uva, alle condizioni ambientali contenute nel suddetto provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) adottato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 2574 del 09/02/2024;

RILEVATO che la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 09/06/2025 (ns. PG/2025/103131) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata da Caviro Extra SpA, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 23/06/2025 (ns. PG/2025/114408), ai fini del riavvio del procedimento;

PRESO ATTO che, con la modifica comunicata, il gestore prospetta il recapito (in seguito a transito e permanenza in bacino di laminazione di volume pari a 950 m³) delle acque meteoriche di dilavamento della copertura della nuova tettoia di stoccaggio di fecce d'uva in acque superficiali (Scolo Cantrighetto III) attraverso un nuovo punto di scarico S4, unitamente alle acque meteoriche di dilavamento della copertura del nuovo capannone tritovagliatura facente parte di altra installazione IPPC gestita da Enomondo Srl;

CONSIDERATO che le acque meteoriche di dilavamento di suddette aree non rientrano nel campo di applicazione della DGR n. 286/2005 e smi e il loro recapito in acque superficiali non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, fermi restando gli adempimenti relativi alla concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale non compresa e sostituita dall'AIA;

PRESO ATTO altresì che l'avvenuta sostituzione delle torce di emergenza afferenti ai punti di emissione in atmosfera E219, E220 non comporta variazioni alle modalità complessive di gestione del biogas prodotto nell'installazione già autorizzate, la cui analisi sarà proceduta nel riesame dell'AIA in corso;

CONSIDERATO che, in quanto dispositivi di emergenza, le torce oggetto di sostituzione non sono soggette alle disposizioni in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VALUTATO che, in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, le variazioni già attuate ai suddetti dispositivi di emergenza possono ritenersi non soggette a verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

DATO ATTO che al fine di assumere la decisione sulla modifica in questione, venivano acquisiti:

- in data 10/06/2025 (ns. PG/2025/103950) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le matrici emissioni in atmosfera e scarichi idrici, a riscontro della richiesta di supporto avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/79014;
- in data 10/07/2025 (ns. PG/2025/125061) il parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con nota Prot. 13268 del 10/07/2025 in merito alla compatibilità idraulica dello scarico indiretto, nel canale di scolo consorziale "Cantrighetto Terzo o cantrighella di San silvestro", delle acque meteoriche di dilavamento della copertura della nuova tettoia di stoccaggio di fecce d'uva, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/80873;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 *"Definizioni"* e l'art. 29-nonies *"Modifica degli impianti o variazione del gestore"* del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;

- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni impiantistiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, per le parti interessate, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordicesimo del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs n. 190/2024 per gli interventi di modifica riguardanti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il cui assenso non è ricompreso nel presente atto;

2. Di aggiornare l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi rilasciata, nella persona del proprio gestore, alla ditta **Caviro Extra SpA** con sede legale e installazione in Comune di Faenza (RA), Via Convertite n. 8 (Partita IVA / C.F. 02274140397) per l'esercizio dell'**attività IPPC** di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi (punti 6.4.b.2 e 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 28/04/2025 (ns. PG/2025/79734), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi con versamento effettuato in data 18/04/2025 per un importo pari a € 500,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, si prende atto dell'avvenuta sostituzione delle torce di emergenza afferenti ai punti di emissione in atmosfera E219, E220 per la combustione del biogas con portata massima pari a **1.500 Nm³/h** ciascuna.
- È altresì da considerare la messa in esercizio della nuova tettoia di stoccaggio di fecce d'uva, con l'attivazione del punto di scarico in acque superficiali (Scolo Cantrighetto III) denominato **S4**, a cui confluiscono sia le acque meteoriche di dilavamento della copertura di tale tettoia in seguito a transito e permanenza in bacino di laminazione di volume pari a 950 m³, sia le acque meteoriche di dilavamento della copertura del nuovo capannone tritovagliatura facente parte di altra installazione IPPC gestita da Enomondo Srl. Le acque meteoriche di dilavamento di tali aree non rientrano nel campo di applicazione della DGR n. 286/2005 e smi e il loro recapito in acque superficiali non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
3. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, deve essere preventivamente comunicata tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data di avvio delle operazioni di stoccaggio di fecce d'uva sotto la nuova tettoia oggetto del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale;
4. Di dare atto che in relazione agli interventi di modifica comunicati, è aggiornata la planimetria della rete fognaria dell'installazione nella revisione del 23/06/2025, acquisita agli atti con la comunicazione di modifica, da mantenere a disposizione degli organi di controllo;
5. Di dare atto altresì che per il recapito in acque superficiali (Scolo Cantrighetto III) delle acque meteoriche di dilavamento della copertura della nuova tettoia di stoccaggio di fecce d'uva in acque superficiali (Scolo Cantrighetto III) attraverso il nuovo punto di scarico S4, è fatto salvo il rispetto delle condizioni fissate dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale nel parere Prot. 13268 del 10/07/2025, acquisito da ARPAE con ns. PG/2025/125061, per cui il gestore è tenuto a rapportarsi direttamente con il competente Ufficio Tecnico Consorziale;
6. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi;
7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza, dell'Unione della Romagna Faentina e del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.